



ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO

VENEZIA

STATUTO 2004

ART. 1 - E' costituita la Associazione denominata "ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO".

Essa è retta dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione, ed ha sede in Venezia.

ART. 2 - Scopo dell'Associazione, senza alcun fine di lucro, è la promozione, lo sviluppo e l'incremento dello sport della vela al terzo, in particolare mediante l'uso di imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia, al fine di infondere amore per la vita marinara e per la natura.

Per raggiungere tale finalità l'Associazione promuove l'attività velica dei suoi soci e dei simpatizzanti, organizza regate, riunioni, corsi di istruzione e pone in essere ogni altra iniziativa atta a mantenere viva la tradizione velica e marinara veneziana.

ART. 3 - Il distintivo dell'Associazione è costituito da un "guidone" recante il numero romano "III" di colore nero in campo giallo.

ART. 4 – I soci, in numero illimitato, sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) soci onorari
- b) soci ordinari
- c) soci juniores

Sono soci onorari le persone che, per speciali benemerienze nel campo dello sport o della tradizione o per la loro carica, vengano proclamati tali dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti i soci che abbiano raggiunto la maggior età. Essi sono tenuti, pena la decadenza, al pagamento entro il 30 di giugno di un contributo annuo nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria.

Per l'associazione di più componenti lo stesso nucleo familiare, possono essere stabilite particolari provvidenze con delibera dell'assemblea ordinaria.

Sono soci juniores i giovani che non abbiano raggiunto la maggior età. Essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari alla metà di quello fissato per i soci ordinari e non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci alla quale peraltro possono partecipare.

Si possono iscrivere all'A.V.T. come soci ordinari le associazioni affini.

Il rappresentante pro-tempore delle stesse godrà delle facoltà di voto al pari di ogni socio ordinario.

ART. 5 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

ART. 6 - L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'avviso di convocazione della stessa è inviato a tutti i soci a mezzo lettera circolare almeno dieci giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno e del luogo, data ed ora della 1^a e della 2^a riunione.

ART. 7 - L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per deliberare sui seguenti argomenti:

- relazione morale e sportiva del Presidente;
- bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- ammontare annuo del contributo di associazione;
- proclamazione di soci onorari;
- argomenti proposti da almeno un decimo dei soci nei termini di convocazione dell'assemblea;
- determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed elezione degli stessi, nell'anno di scadenza.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata qualora:

- il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.

ART 8 - L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando sia necessario procedere alla modifica dello Statuto ovvero allo scioglimento dell'Associazione.

ART. 9 - All'Assemblea dei Soci possono partecipare tutti i Soci dell'Associazione.

Non hanno diritto al voto i soci juniores e i soci ordinari non in regola con il pagamento delle quote di associazione che dovranno essere versate entro la data dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea è retta da un Presidente, eletto preliminarmente, il quale controlla la validità della convocazione e della costituzione, dirige le discussioni, regola e controlla le votazioni, redige e firma il verbale della assemblea.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque. Di esso non possono far parte i soci juniores, i rappresentanti delle associazioni affini e i soci che ricoprono cariche elettive in associazioni affini.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, nomina tra gli stessi:

- il Presidente
- uno o più Vice Presidente
- un Segretario
- un Tesoriere

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di posti del Consiglio Direttivo, subentrano i soci non eletti che hanno conseguito il maggior numero di voti nell'ultima assemblea. In caso di parità di voti è titolo preferenziale l'anzianità associativa e ulteriormente l'anzianità di età. In difetto. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare un numero di membri fino alla metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta ogni trimestre.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati per iscritto almeno cinque giorni prima della data fissata, e devono indicare l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato verbalmente dal Presidente.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo:

- attua le direttive ed i programmi deliberati dall'assemblea dei soci nel rispetto del bilancio preventivo; qualora si renda necessario assumere obbligazioni eccedenti i limiti del bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci;
- promuove ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- compie ogni atto di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- delibera la ammissione dei soci, nonché l'esclusione degli stessi per gravi motivi.

ART. 13 - Il Presidente assume il titolo di "Presidente dell'Associazione Vela al Terzo", e ne diviene il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce ogni qualvolta ne sia impedito.

Il Segretario dirige l'ufficio segreteria e coadiuva il Presidente e Vice Presidente nell'adempimento delle loro funzioni.

Il Tesoriere è responsabile della cassa dell'Associazione, e cura tutte le operazioni contabili e finanziarie predisponendo inoltre il bilancio consuntivo.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci con voto segreto.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 3) I Revisori dei Conti devono essere eletti fra i soci che abbiano almeno due anni di anzianità associativa risultante dal Registro dei Soci, computando per intero l'anno sociale di iscrizione.
- 4) I tre Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono nel loro seno il proprio Presidente.
- 5) Nel caso di vacanza di uno o più posti di Revisore dei Conti, subentrano i Supplenti secondo il numero dei voti ottenuti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti. I Revisori possono anche individualmente procedere, quando lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori dei Conti riferiscono all'assemblea del loro operato.

ART. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Per la costituzione del Collegio dei Probiviri valgono le norme di cui all'art 14, commi 1 - 2 - 3 - 4 e 5.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia:

- a) sulla interpretazione dello Statuto;
- b) su qualsiasi questione insorta tra soci ed il Consiglio Direttivo;
- c) su controversie tra soci insorte nell'ambito dell'Associazione.

- Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive; avverso le decisioni le parti interessate possono adire all'assemblea ordinaria dei soci nel termine di 10 giorni dalla data della decisione del Collegio stesso.

- Possono adire al Collegio dei Probiviri:

- 1) i soci, per le controversie insorte tra loro o con il Consiglio Direttivo;
- 2) il Consiglio Direttivo su qualsiasi questione, comprese le controversie tra soci per ragioni attinenti l'attività associativa.

ART. 16 (ex 14)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il Bilancio deve essere presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni pervenuti in proprietà alla Associazione o acquistati con i contributi stessi. I beni sono esposti in bilancio per euro uno e costituiscono un fondo di riserva.

ART. 17 (ex 15) - Lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione del fondo comune dovranno essere deliberati dall' assemblea straordinaria dei soci. I beni di proprietà dell'Associazione resteranno consacrati ad incremento dello sport e consegnati alla Federazione Italiana Vela.